



Comune di Gualdo Tadino

Provincia di Perugia

SETTORE AMMINISTRATIVO N. 6

SINDACO

ORDINANZA N° 37

del 02-04-2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEI D.P.C.M. 8, 9, 11 e 22 MARZO 2020. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 E DELL'ART. 50 DEL TUEL. PROROGA MISURE .-

PREMESSO CHE :

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19", è stato, tra l'altro, disposto all'art.2 che "le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1";
- con DPCM del 08 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19", sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19;

CONSIDERATO CHE con DPCM del 01.04.2020 è stata prorogata a tutto il 13.04.2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9, 11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dell'ordinanza del Ministero della salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

RITENUTO URGENTE ED INDEROGABILE, in ragione dall'evolversi della situazione epidemica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, adottare tutte le misure necessarie tese da un lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall'altro a garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali, tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima capacità di funzionamento della macchina amministrativa;

VISTI:

- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemica da COVID-19";
- l'Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativa ad "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Umbria n. 1 del 26 febbraio 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.";
- la successiva ordinanza del Presidente della Regione Umbria n. 3 del 4 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemica da COVID2019 nel territorio della Regione Umbria";

il DPCM 1 aprile 2020 con il quale è prorogata l'efficacia delle disposizioni dei DPCM dell' 8,9,11 2 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste nell'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020;

il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 19 del 25 marzo 2020

RICHIAMATI:

- l'art.54 "Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale" del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare i commi 1, 2 e 4 che, in materia di funzioni e competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo, testualmente recitano: comma 1 "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto"; comma 2 "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica"; ...omissis....comma 4 "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

- l'art. 14 comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni;

- l'accordo Sindacale di individuazione dei servizi pubblici essenziali gestiti direttamente dal Comune contenuto nel CCDI triennio 2013-2015 sottoscritto il 15.03.2013;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 22 del 19.03.2020 con la quale, tra l'altro, sono stati individuati i servizi essenziali e le attività indifferibili da rendere in presenza e sono state fornite le direttive al Segretario Comunale per la sua attuazione;

VISTA l'ordinanza sindacale n.23 del 20.03.2020 le cui disposizioni previste per il Servizio di Polizia Municipale e delle Farmacie comunali si applicano fino al termine dello stato di emergenza previsto per il 31.07.2020;

RITENUTO NECESSARIO, sulla base del DPCM 01.04.2020, disporre fino al 13 Aprile 2020 la proroga delle misure adottate con l'ordinanza n.22 del 19.03.2020 aventi carattere di urgenza, temporaneità ed eccezionalità che consentano rapidamente di intervenire direttamente in alcuni ambiti operativi, al fine di garantire nell'immediato e preservare per il futuro l'erogazione dei servizi essenziali e delle attività indifferibili per come sopra individuate dell'Ente e permettere il regolare svolgimento degli uffici direttamente preposti con la gestione delle emergenze stesse;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:

DI INDIVIDUARE i seguenti servizi essenziali e le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:

a) servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte e per matrimoni; Servizio di anagrafe limitatamente a pratiche urgenti per Carte identità, Cambi e immigrazione e cancellazioni;

b) servizi ex art. 54 comma 1 d.lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;

c) servizi di protezione civile;

d) in materia di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo limitata a funzioni fondamentali con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa: uffici della Segreteria Generale, uffici di supporto agli organi di governo del Comune; della Ragioneria e delle Entrate; del Personale; della Comunicazione; dei Sistemi Informativi; di pronto intervento manutentivo; di ambiente; dei servizi sociali (anche connessi ai provvedimenti urgenti dell'Autorità giudiziaria); dei servizi cimiteriali; dell'Avvocatura comunale per la ricezione degli atti giudiziari e per le pratiche connesse all'urgenza; dell'Ufficio Protocollo e del servizio notifiche.

DI DISPORRE la chiusura al pubblico degli uffici nei quali non vengono svolti i servizi di cui al punto precedente.

DI DARE MANDATO al Segretario Generale di procedere con immediatezza a tutti i necessari conseguenti provvedimenti organizzativi funzionali a dare operatività a quanto disposto al precedente punto 2 nei sensi e nei termini di cui all'art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020 tenendo conto delle seguenti direttive:

- assicurare prioritariamente la presenza dei Responsabili in funzione del ruolo di coordinamento;
- i servizi essenziali da rendere in presenza potranno essere presidiati con un massimo di n.2 unità anche utilizzando la rotazione del personale; la squadra di pronto intervento manutentivo con un massimo di 4 unità tra cui un coordinatore della stessa;
- negli uffici dei servizi non individuati essenziali, chiusi al pubblico, non è ritenuta necessaria la presenza di personale dipendente; il personale appartenente a tali servizi dovrà essere tenuto a casa utilizzando gli strumenti delle ferie pregresse, della banca delle ore e degli altri istituti previsti dai CCNL o da specifiche norme; esperite tali possibilità sarà possibile, motivatamente, esentare il personale dipendente dal servizio utilizzando la previsione di cui all'art.87, 3° comma, del D.L. 17.03.2020, n.18.

DI DISPORRE la validità del presente provvedimento dal giorno 4 aprile 2020 al giorno 13 aprile 2020.

La presente ordinanza si invia

- al Segretario Generale dell'Ente
- al Prefetto della Provincia di Perugia

IL SINDACO
Dr. Massimiliano PRESCIUTTI

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)